



COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO

Provincia di Caserta

ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 01/09/2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE IN MATERIA DI IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

Incendio verificatosi il 31 agosto 2026 presso un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti nell'area industriale del Comune di Airola (BN) - possibile interessamento del territorio comunale da parte della nube di fumo - adozione di misure temporanee e precauzionali e chiusura delle scuole pubbliche e private

IL SINDACO

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, l'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l'art. 32, in materia di ordinanze contingibili e urgenti in materia di igiene e sanità pubblica;

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante il Codice della protezione civile;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale;

PRESO ATTO che nel pomeriggio del 31 agosto 2026 si è sviluppato un incendio di vaste proporzioni presso un sito di stoccaggio e lavorazione di rifiuti ubicato nell'area industriale del Comune di Airola (BN), con formazione di una consistente colonna di fumo;

PRESO ATTO che, in relazione alla direzione e all'intensità dei venti, è stato segnalato il possibile spostamento della nube verso i territori limitrofi e la Valle di Suessola, con possibile interessamento anche del territorio del Comune di San Felice a Cancellò;

CONSIDERATO che la natura e la concentrazione delle sostanze eventualmente disperse nell'atmosfera e depositate sulle superfici potranno essere definite soltanto all'esito delle verifiche e dei campionamenti degli organismi tecnici e sanitari competenti;

RILEVATO che, nelle more dell'acquisizione di tali esiti, ricorre l'esigenza di ridurre, secondo il principio di precauzione, l'eventuale esposizione della popolazione, con particolare riguardo ai soggetti fragili;

DATO ATTO che le misure disposte con il presente provvedimento sono temporanee, proporzionate alla situazione rappresentata e suscettibili di immediata modifica o revoca sulla base delle comunicazioni ufficiali di ARPAC, ASL, Regione Campania, Prefettura e degli altri organismi competenti;

RITENUTO che la situazione descritta presenti i caratteri della contingibilità e dell'urgenza e renda necessario intervenire senza ritardo a tutela della salute pubblica;

ORDINA

con effetto immediato e fino a espressa revoca o modifica, sull'intero territorio comunale, l'osservanza delle seguenti misure precauzionali:

Art. 1 - Edifici e ricambio dell'aria

- mantenere chiuse porte e finestre durante il passaggio o la percezione della nube e limitare il ricambio dell'aria con l'esterno;
- disattivare, ove tecnicamente possibile, gli impianti di ventilazione meccanica che immettano aria esterna e utilizzare con cautela gli impianti di climatizzazione dotati di presa d'aria esterna;
- limitare allo stretto necessario la permanenza all'aperto, con particolare riguardo a bambini, anziani, persone con patologie respiratorie o cardiovascolari e altri soggetti fragili.

Art. 2 - Attività all'aperto

Sono sospese, per la durata di efficacia della presente ordinanza, le attività sportive, ricreative, ludiche e motorie organizzate all'aperto, comprese quelle rivolte a bambini e ragazzi. Le attività lavorative che non possono essere differite dovranno svolgersi adottando le cautele indicate dalle autorità sanitarie e in materia di sicurezza sul lavoro.

Art. 3 - Chiusura delle scuole e dei servizi educativi pubblici e privati

È disposta, con effetto immediato e fino a nuove disposizioni, la chiusura di tutte le istituzioni scolastiche statali, paritarie e private di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale, nonché degli asili nido, micronidi, servizi integrativi per la prima infanzia, centri educativi e strutture formative, pubblici e privati.

Fino a nuove disposizioni sono sospese tutte le attività didattiche, educative, sportive, ricreative e amministrative in presenza. I dirigenti scolastici, i legali rappresentanti e i responsabili delle strutture interessate assicurano l'immediata attuazione della chiusura e la tempestiva comunicazione alle famiglie, agli utenti e al personale.

L'eventuale proroga, modifica o revoca anticipata della misura sarà disposta con successivo provvedimento, sulla base dell'evoluzione dell'evento e delle indicazioni ufficiali delle autorità sanitarie e ambientali competenti.

Art. 4 - Superfici esterne e movimentazione di polveri

È vietato utilizzare soffiatori o effettuare spazzamenti a secco che possano risollevare polveri o materiale depositato sulle superfici esterne. Le operazioni indispensabili di pulizia devono essere eseguite con modalità umide, evitando dispersioni nell'aria e contatti diretti con eventuali residui.

Art. 5 - Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni obbligatorie della presente ordinanza è demandata alla Polizia Locale e, per quanto di rispettiva competenza, alle Forze dell'ordine e agli altri organi di controllo. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza è punita ai sensi dell'art. 650 del codice penale, ove ne ricorrano i presupposti.

RACCOMANDA

- di non raccogliere, consumare o commercializzare, fino alle indicazioni degli organi sanitari, prodotti ortofrutticoli provenienti da coltivazioni all'aperto che risultino visibilmente interessate da fuliggine, polveri o residui riconducibili all'evento;
- di evitare temporaneamente attività agricole, giardinaggio e movimentazione del terreno che producano polveri;
- di non toccare o raccogliere residui, polveri o particolato eventualmente depositati all'esterno e di impedire che bambini o animali vi entrino in contatto;
- di seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune, di ARPAC, ASL, Regione Campania, Protezione Civile e delle altre autorità competenti;
- in presenza di disturbi respiratori, irritazione degli occhi o altri sintomi, di contattare il medico curante o il servizio di continuità assistenziale e, in caso di emergenza, il numero unico 112.

DISPONE

- la pubblicazione immediata della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e sul sito istituzionale, nonché la sua diffusione attraverso i canali di comunicazione dell'Ente;
- la trasmissione alla Prefettura - U.T.G. di Caserta, alla Regione Campania, alla Protezione Civile regionale, all'ASL Caserta, all'ARPAC - Dipartimento provinciale di Caserta, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta, alle Forze dell'ordine territorialmente competenti, alla Provincia di Caserta e alle istituzioni scolastiche, educative e assistenziali presenti sul territorio;
- la richiesta ad ARPAC e ASL, ciascuna per quanto di competenza, di comunicare tempestivamente gli esiti del monitoraggio e ogni indicazione utile ai fini della conferma, modifica o revoca delle misure.

Durata e adeguamento delle misure

Le misure producono effetto dalla pubblicazione del presente provvedimento e restano efficaci fino a espressa revoca o modifica, da adottarsi tempestivamente sulla base dell'evoluzione dell'evento, delle condizioni meteorologiche e degli esiti ufficiali dei controlli ambientali e sanitari.

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei modi e nei termini previsti dalla legge.

San Felice a Cancelli, 1° settembre 2026

**IL SINDACO
EMILIO NUZZO**